

APPENDICE D - HABITAT NATURALI

D1 NATURA 2000 IN ITALIA

MINISTERO DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

dicembre 1999

D2 TOSCANA DA PROTEGGERE

**RIFERIMENTI PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE
PROTETTE**

REGIONE TOSCANA

novembre 1994

D3 LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA
ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E
DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE -**

Documento 392L0043

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

maggio 1992

NATURA 2000 IN ITALIA - MINISTERO DELL'AMBIENTE

Presentazione

La creazione della rete europea di aree protette Natura 2000 e più in generale la realizzazione delle previsioni della direttiva 92/43/CEE «Habitat» ha fornito un impulso di grande rilievo alla politica della conservazione della natura europea. Oltre al più ovvio risultato, il coinvolgimento diretto degli Stati membri e delle Amministrazioni locali nella edificazione di una rete coordinata di aree tutelate di importanza comunitaria, meritano di essere evidenziati i risultati collegati messi a frutto a livello nazionale.

L'individuazione dei siti da proporre è stata infatti realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale che ha posto le basi per un rapporto estremamente positivo che continua ad esprimersi anche dopo il lavoro di individuazione nelle fasi successive di tutela, gestione ed attivazione di piani e progetti di sviluppo sostenibile.

La creazione di natura 2000 è stata anche l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali e coordinati dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza, l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia, che continua a produrre risultati in termini di verifica e aggiornamento dei dati ed è stata coinvolta in una ricca serie di attività volte al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale. Dalla realizzazione delle checklist delle specie, alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, alla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

Infine avere a disposizione i dati del progetto Bioitaly, con il quale è stato svolto il lavoro di identificazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti, è un risultato di grande livello scientifico che viene continuamente utilizzato nelle attività del Ministero dell'Ambiente, dalla valutazione di impatto ambientale alla perimetrazione dei nuovi parchi nazionali e delle aree protette regionali nonché alla definizione di linee guida per la programmazione territoriale integrata sensibile sin dalle prime fasi a tali realtà naturali.

La rete Natura 2000 ha rappresentato dunque uno stimolo e costituisce una sfida per rendere concrete forme di sviluppo sostenibile conferendo un ruolo di protagonisti alle comunità locali. Alla conoscenza dei processi attraverso i quali questo obiettivo viene ricercato è dedicato questo fascicolo, realizzato dal Servizio Conservazione della Natura.

Il Ministro dell'Ambiente Sen. Edo Ronchi

Premessa

Questo fascicolo vuole essere un contributo alla conoscenza della rete Natura 2000 e più in generale delle previsioni della direttiva Habitat, una direttiva che apre prospettive importanti per l'obiettivo della conservazione della diversità biologica europea.

Il tentativo che abbiamo realizzato è stato di fornire un quadro il più possibile completo delle modalità di creazione della rete, dalla identificazione dei siti alla loro designazione, alla gestione e tutela dei siti stessi, alle possibilità di azione delle comunità locali, alle opportunità di sostegno che la Commissione Europea mette a disposizione in questo settore.

Nella redazione dei testi e della grafica di corredo si è cercato di fornire un'immagine aggiornata della situazione e di rispondere ai quesiti che, in base all'esperienza acquisita in questi anni dal Servizio Conservazione della Natura, più frequentemente vengono posti dalle amministrazioni competenti e dai cittadini.

Non pretendiamo certo di aver esaurito l'argomento, che è oggetto di una intensa attività in tutta l'Unione Europea e terreno di sperimentazione e verifica, ma, per il momento, solo di rispondere alle esigenze più immediate in questa fase.

Il Direttore Generale Servizio Conservazione della Natura Dott. Aldo Cosentino

Indice

Presentazione - Premessa

Cos'è Natura 2000

La direttiva Habitat

La direttiva Uccelli

Una sfida per il futuro

Strategie di Natura 2000 e innovazione nel concetto di protezione della natura

Conservazione e sviluppo economico

La biodiversità in Italia

La fauna e la flora italiane

Gli habitat e le specie della direttiva Habitat presenti in Italia

Quanti pSIC e ZPS sono presenti in Italia

Come si costruisce Natura 2000

Identificazione dei siti

Le regioni biogeografiche

I seminari biogeografici

La lista ufficiale dei SIC

Il caso particolare delle Zone di Protezione Speciale

L'identificazione dei SIC in Italia e il programma Bioitaly

Il manuale di interpretazione degli habitat

L'integrazione degli allegati

La Newsletter

La gestione di Natura 2000

la valutazione di incidenza

Libertà di gestione

I piani di gestione

La tutela dei siti al termine del processo di designazione

Che succede nel frattempo

Gli strumenti finanziari per la gestione di Natura 2000

Life Natura in Italia

Riferimenti

Normativa di riferimento

Riferimenti bibliografici

Riferimenti istituzionali

Cos'è Natura 2000

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva «Habitat».

La direttiva «Habitat»

La creazione della rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva «Habitat». L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

Il valore delle aree seminaturali

Nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

La direttiva «Uccelli»

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat.

Una sfida per il futuro

In considerazione dell'esistenza di questa rete e della relativa normativa la direttiva Habitat non comprende nei suoi allegati gli uccelli ma rimanda alla direttiva omonima, stabilendo chiaramente però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete.

Natura 2000 è composta perciò di due tipi di aree che, come vedremo, possono avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC).

Natura 2000 è in conclusione una sfida che l'Europa ha deciso di affrontare per conservare la natura del continente per le future generazioni, riconoscendo l'esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alla gestione complessiva del territorio, alle attività produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture. In altre parole legare la conservazione alla presenza dell'uomo in un continente nel quale le aree veramente selvagge ormai sono limitate a superfici assai ridotte ma nel quale la diversità biologica si manifesta ancora a livelli elevatissimi e di grande importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia per la qualità della vita di tutti i cittadini dell'Unione.

Strategie di Natura 2000 e innovazione nel concetto di protezione della natura

Natura 2000 nasce, come abbiamo visto, dalle due direttive comunitarie Uccelli e Habitat, estremamente innovative per quanto riguarda la legislazione sulla conservazione della natura. Questi due strumenti non solo hanno colto l'importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l'ambiente biotico e abiotico¹ che le circonda, ma si pongono come obiettivo la costituzione di una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa. Con Natura 2000, si sta costruendo un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Si attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, che costituiscono l'anello di collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale, ed in particolare ai corridoi ecologici, territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. Possiamo dire che le due direttive comunitarie sono il prezioso ago e filo indispensabile per ricucire gli strappi di un territorio, come quello europeo, che ha subito la frammentazione degli ambienti naturali a favore dell'urbanizzazione, dell'attività industriale, dell'agricoltura intensiva, delle infrastrutture, ecc.

L'isolamento di habitat e di popolazioni di specie è pericoloso perché compromette la loro sopravvivenza riducendo l'area minima vitale. Un concetto questo più facilmente comprensibile se riferito ad esempio a specie come l'orso o il camoscio appenninico, che trovano una grave minaccia alla loro sopravvivenza se rimangono isolate in aree protette senza possibilità di comunicazione con altre aree e con altre popolazioni della loro specie.

La conseguenza pratica è che, per costruire la rete Natura 2000, si devono promuovere interventi che rimuovano le minacce alle specie e agli habitat e che vadano anche ad intervenire su situazioni ambientali parzialmente compromesse (ma che abbiano la potenzialità di rinaturalizzarsi).

Conservazione e sviluppo economico

La caratteristica forse più innovativa di questa politica europea di conservazione è che fornisce l'opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello sviluppo economico che diviene così sostenibile. L'attuazione di progetti di sviluppo all'interno dei siti può essere prevista e realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche che diventano garanzia di conservazione. I siti Natura 2000 diventano allora aree nelle quali la realizzazione dello sviluppo

¹ ovvero gli aspetti biologici (biotici) e non biologici (abiotici, come la geologia, la morfologia, ecc.)

sostenibile e durevole può essere attivamente ricercata e praticata attraverso progetti integrati che riflettano in modo puntuale le caratteristiche, le esigenze e le aspettative locali.

Il principio di una programmazione integrata del territorio caratterizzato da elementi di valore naturalistico è stato affrontato in modo efficace nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 (attualmente in corso). Tale programmazione ha visto per la prima volta la definizione di una rete ecologica nazionale che comprende non solo le aree di importanza comunitaria ma anche quelle nazionali, regionali e locali. Questa metodologia di programmazione vede la conservazione e lo sviluppo dell'area naturale come parte di una programmazione più ampia dello sviluppo territoriale prevedendone quindi la definizione degli interventi sin dalla fase embrionale della programmazione stessa e non, come è avvenuto in passato, come un'analisi posteriore alla definizione dei progetti e dei relativi interventi. Si veda in proposito il fascicolo «La valorizzazione delle risorse ambientali nelle politiche di sviluppo - la rete ecologica nazionale» pubblicato dal Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura nel novembre 1999.

La biodiversità in Italia

Il nostro Paese è tra quelli che, in ambito europeo ospita, tra i più elevati valori di biodiversità: la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea e la vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia (geografica, geologica, biogeografica e dell'uso del territorio) hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie ad ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali.

La fauna e la flora italiane

Per quanto riguarda le specie animali un quadro completo, grazie all'iniziativa del Servizio Conservazione Natura ed all'impegno di numerosi specialisti, è stato ottenuto nel 1994, attraverso il contributo dell'Unione Europea nell'ambito del Progetto LIFE-Natura 1992/94, con la realizzazione della Checklist delle specie della Fauna italiana. Quest'opera ha permesso di evidenziare che in Italia sono presenti oltre 57.000 specie animali di cui 56.168 invertebrati e 1.176 Vertebrati.

Nel complesso quindi in Italia è presente oltre 1/3 delle specie distribuite in Europa e ciò fa aumentare notevolmente la responsabilità del nostro Paese per quel che riguarda la conservazione della biodiversità.

Analogamente il patrimonio floristico italiano è di grande interesse. Esso ammonta a quasi il 50% della flora europea su una superficie di circa 1/30 di quella del continente. Il numero di specie di piante vascolari presenti sul territorio nazionale è di 5.599, di cui circa il 13,5 per cento sono endemiche, ossia esclusive del nostro Paese.

Gli habitat e le specie della direttiva Habitat presenti in Italia

Questo grande patrimonio di risorse naturali ha fatto sì che l'Italia potesse rivestire un ruolo rilevante tra gli stati europei nell'applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli.

Infatti nel nostro Paese sono presenti circa il 65% degli habitat indicati nell'allegato I della direttiva Habitat ed anche le specie animali e vegetali inserite in Allegato II sono in Italia ben rappresentate (oltre il 30%; cfr. tabella I per un'analisi di dettaglio).

Tabella I. Numero di habitat e di specie elencati nella direttiva Habitat e presenti nei pSIC italiani. Dati al 30/11/99.

ALLEGATO I

Numero di Habitat
198 di cui 64 prioritari

Numero di Habitat presenti in Italia
129 di cui 31 prioritari

ALLEGATO II

Numero di specie presenti

Specie Animali

Mammiferi: 41 di cui 12 prioritari
Rettili: 20 di cui 3 prioritari
Anfibi: 23 di cui 3 prioritari
Pesci: 58 di cui 5 prioritari
Invertebrati: 79 di cui 6 prioritari
TOTALE: 221 di cui 29 prioritari

Numero di specie presenti in Italia

Specie Animali

Mammiferi: 22 di cui 5 prioritari
Rettili: 9 di cui 1 prioritaria
Anfibi: 8 di cui 1 prioritaria
Pesci: 29 di cui 2 prioritari
Invertebrati: 27 di cui 4 prioritari
TOTALE: 95 di cui 13 prioritari

Specie Vegetali

Pteridofite: 14 di cui 1 prioritaria
Gimnosperme: 1 prioritaria
Angiosperme: 316 di cui 114 prioritari
Briofite: 29 di cui 2 prioritari
TOTALE: 360 di cui 118 prioritari

Specie Vegetali

Pteridofite: 5 di cui nessuna prioritaria
Gimnosperme: 1 prioritaria
Angiosperme: 75 di cui 28 prioritari
Briofite: 2 di cui nessuna prioritaria
TOTALE: 83 di cui 29 prioritari.

Quanti pSIC e ZPS sono presenti in Italia

Sono state individuate, ad oggi, da parte delle Regioni 2.425 aree che, rispondendo ai requisiti della direttiva Habitat, sono state proposte dal nostro Paese alla Comunità Europea, come Siti di Importanza Comunitaria (pSIC).

Anche per quel che riguarda la direttiva Uccelli, sono stati compiuti negli ultimi anni dei significativi passi in avanti e, al 30 novembre 1999, sono state designate dal nostro Paese 267 aree come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, nel prossimo futuro, altre aree si aggiungeranno alla lista, essendo già avviata e consolidata una fase di concertazione e collaborazione con le singole Regioni e Province Autonome.

Come si costruisce Natura 2000

La direttiva Habitat definisce una metodologia comune per tutti gli Stati membri per individuare, proporre, designare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). La realizzazione della rete, che avviene innanzitutto sulla base di informazioni scientifiche, ha permesso tra l'altro il primo grande sforzo di raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche finalizzato alla conservazione della biodiversità in Europa.

Identificazione dei siti

L'articolo 4 della direttiva Habitat permette agli Stati membri di definire sulla base di criteri chiari (riportati nell'allegato III della direttiva stessa), la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della direttiva Habitat, ritenuti perciò di

importanza comunitaria. In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco.

La lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale XI, compilando, per ogni sito individuato, una scheda standard (il formulario «Natura 2000») completa di cartografia. Tale scheda è stata elaborata dalla Commissione ed adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri nel Comitato Habitat. La trasmissione, sia delle schede che delle cartografie, avviene su supporto cartaceo, l'unico che ha valore legale. Parallelamente viene trasmessa anche una copia completa informatizzata della banca dati.

L'enorme massa di dati confluita da tutti gli Stati membri alla Commissione viene ritrasmessa, per l'analisi tecnica, all'European Topic Centre on Nature Conservation (ETC/NC) di Parigi, che lavora per conto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) a cui la Commissione ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000. Lo scopo del lavoro dell'ETC/NC è fondamentalmente quello di verificare che la rete rispetti tre requisiti fondamentali:

ospiti un campione sufficientemente grande e rappresentativo di ogni tipo di habitat e specie per essere in grado di mantenere un favorevole stato di conservazione al livello di Unione Europea e Regione biogeografica, assicurando il fatto che le misure di conservazione dentro e fuori i siti siano effettivamente applicate;

includa solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di Regione biogeografica;

rispetti una ripartizione proporzionata tra habitat e specie di interesse comunitario privilegiando i più rari rispetto a quelli più rappresentati.

Le regioni biogeografiche

L'analisi sulla coerenza e completezza delle informazioni trasmesse viene svolta, in accordo con i contenuti ecologici di Natura 2000, per regioni biogeografiche. Le regioni biogeografiche individuate nel territorio comunitario sono sei: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea e macaronesica. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storico-biologici, geografici, geologici, climatici e biotici in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi. L'Italia è interessata dalla presenza di tre regioni biogeografiche: alpina, continentale e mediterranea.

I seminari biogeografici

Per ogni regione biogeografica l'European Topic Center organizza una serie di seminari scientifici della durata di più giorni. Ai seminari biogeografici partecipano i rappresentanti amministrativi e scientifici delle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati alla regione in discussione, in genere i rappresentanti dei ministeri dell'Ambiente, i rappresentanti della Commissione Europea e dell'ETC/NC, oltre ad esperti indipendenti nominati dalla Commissione Europea stessa e a rappresentanti delle Organizzazioni non Governative di livello europeo. Gli esperti indipendenti e i rappresentanti delle ONG esercitano in maniera autonoma la funzione di verifica delle informazioni e possono stimolare gli Stati membri a svolgere il miglior lavoro possibile.

Durante i lavori dei seminari biogeografici vengono vagliate le liste di habitat e specie presenti nella parte di regione biogeografica all'interno di ogni Stato membro e valutata la rappresentatività/sufficienza dei siti presentati per la tutela complessiva dell'habitat o della specie a livello comunitario. Nel caso venga riscontrata una insufficienza nella lista dei siti presentati per un habitat o una specie in uno Stato questo viene invitato a migliorare la propria partecipazione alla rete verificando la presenza dell'elemento naturalistico sottorappresentato in siti già proposti o proponendone di nuovi.

Il procedimento è basato sulla trasmissione e lo scambio di documenti ufficiali (quali formulari «Natura 2000» e cartografie su carta) inviate dagli Stati membri e depositate presso la Commissione europea (DG XI) e documenti di lavoro quali minischede dei siti, liste di riferimento di habitat e specie presenti nei vari Stati, cartografie di distribuzione degli habitat e delle specie, etc., elaborati appositamente dall'ETC/NC e trasmessi dalla Commissione agli Stati Membri.

Fino a novembre 1999, per quanto attiene il territorio italiano, si sono svolti due seminari per ciascuna delle regioni biogeografiche alpina e mediterranea. Per marzo 2000 è previsto il primo seminario per la regione biogeografica continentale.

Il termine previsto dalla direttiva Habitat per il completamento del lavoro di verifica e selezione dei siti era il giugno 1998. Alcuni Stati hanno consegnato i loro dati con molto ritardo ed altri sono entrati solo recentemente nell'Unione, rallentando così notevolmente la tabella di marcia. L'Italia ha svolto il proprio lavoro di identificazione e proposta dei siti secondo i tempi richiesti e partecipa regolarmente ai seminari biogeografici fornendo dati ed integrazioni richieste sempre entro i termini prefissati e svolgendo un lavoro di prim'ordine a livello europeo.

La lista ufficiale dei SIC

Al termine dei lavori dei seminari biogeografici si giunge alla definizione di una lista ufficiale di Siti di Importanza Comunitaria per ogni regione biogeografica. Tale lista deve essere approvata dal citato «Comitato Habitat», che si riunisce a Bruxelles presso la Commissione Europea e che ha la funzione di gestire l'applicazione della direttiva discutendone i diversi aspetti con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri. Entro sei anni dall'approvazione della lista, gli Stati membri (per l'Italia il Ministero dell'Ambiente), devono ufficialmente designare tali siti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sancendone così l'entrata nella rete Natura 2000.

Il caso particolare delle Zone di Protezione Speciale

Un cammino diverso, derivando da una normativa differente, si adotta per l'identificazione e la designazione delle Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli recepita dalla legge nazionale n. 157/92.

La Commissione Europea negli anni '80 ha commissionato un'analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell'Unione (Important Bird Areas, IBA). Tale lavoro è stato successivamente pubblicato dall'International Council for Bird Preservation (ora Birdlife International) con il titolo «Important Bird Areas in Europe» (ICBP Technical Publication No. 9, 1989). Questo elenco è il riferimento legale per la Commissione rispetto alle aree che ogni Stato è tenuto a designare come ZPS. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una procedura di infrazione contro lo Stato membro.

In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura presentando un formulario Natura 2000 correttamente compilato e la cartografia del sito o della serie di siti proposti. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni trasmesse il Servizio passa la documentazione al Ministro che, con proprio atto, trasmette la lettera di designazione, le schede e le cartografie alla Commissione Europea, tramite la Rappresentanza Permanente Italiana.

Dalla data di designazione con lettera del Ministro le Zone di Protezione Speciale entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni della direttiva Habitat in termini di tutela e gestione.

L'individuazione dei SIC in Italia e il programma Bioitaly

L'Italia, dal 1995 al 1997 ha individuato le aree proponibili come SIC, nel proprio territorio nazionale, attraverso il programma «Bioitaly» (cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE Natura 1994) stipulato tra il Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura, e le Regioni e Province Autonome. Queste ultime si sono avvalse della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SIe) mediante propri referenti regionali che hanno coordinato l'attività dei numerosi rilevatori di campo.

L'Italia ha trasmesso i propri dati alla Commissione Europea il 30 giugno 1997, nei termini previsti.

La banca dati informatizzata, i formulari cartacei Natura 2000 e le relative cartografie sono disponibili presso le Amministrazioni regionali competenti e presso il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente.

Il manuale di interpretazione degli habitat

Mentre per l'identificazione delle specie della direttiva esistono termini di riferimento certi, sulla base della letteratura scientifica, ciò non è altrettanto vero per gli habitat, la cui definizione è assai più dibattuta. Per ovviare a questo problema nel 1996 la Commissione Europea (DG XI) ha pubblicato un «Manuale di interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea», nel quale sono contenuti gli elementi di identificazione di tutti gli habitat riportati nell'allegato I della direttiva Habitat. Questo manuale rappresenta il manuale rappresenta un fondamentale strumento di riferimento. Esso è disponibile in lingua inglese e francese nel sito Internet della Commissione Europea, DG XI all'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm>

Prima di Natura 2000

Lo scenario che ha portato alla formulazione della Rete Natura 2000 pone le fondamenta di conoscenza scientifica nel progetto «CORINE Biotopes» che dal 1985 al 1991 ha portato ad una prima ricognizione su base bibliografica, delle valenze naturalistiche presenti sul territorio europeo. Il progetto CORINE, ha avviato il processo di informatizzazione e standardizzazione dei dati provenienti dai diversi Paesi, attraverso la costruzione di sistemi gerarchici di riferimento. Mentre per le specie era già acquisita la struttura univoca del binomio linneano (il sistema inventato da Linneo di descrivere piante e animali con i due nomi del genere e della specie), per quanto riguarda gli habitat le conoscenze sono molto eterogenee. Tuttavia la tradizione europea della «fitosociologia» (la scienza che descrive la vegetazione attraverso l'individuazione e la descrizione di tipologie ben definite) ha rappresentato un grande aiuto per la definizione degli ambienti naturali e seminaturali, caratterizzati per lo più da tipologie vegetazionali. La classificazione degli Habitat del progetto CORINE è definita da un sistema gerarchico che, oltre a fornire una flessibilità strutturale (è infatti possibile inserire facilmente nuove voci), permette di rispondere alle diverse realtà esistenti nel territorio (sistemi costieri, praterie, foreste, ecc.).

Per la formulazione degli allegati della direttiva Habitat, un maggiore sforzo è stato compiuto per quegli habitat e specie particolarmente minacciati a livello comunitario e/o caratterizzati dalla presenza di specie di interesse comunitario per i quali è stato istituito un nuovo codice di classificazione, denominato «codice Natura 2000». Nel corso degli anni, anche nell'ambito dell'ampliamento delle conoscenze sulla biodiversità europea, la classificazione degli habitat, che continua a svilupparsi anche al di fuori del territorio comunitario, è in fase di revisione attraverso il programma EUNIS (European Nature Information System).

L'integrazione degli allegati

Il progetto «Bioitaly», oltre alla parte di interesse comunitario, per la quale ha usufruito di un cofinanziamento erogato dalla Commissione europea, nell'ambito di un progetto «Life Natura» del 1994, ha svolto anche un censimento di aree, habitat e specie di particolare interesse a livello nazionale e regionale.

Quest'ultima fase, che ha contribuito a migliorare le conoscenze relative al territorio nazionale, ha rappresentato anche un punto di partenza per proporre l'inserimento di nuovi habitat e specie negli allegati della direttiva. Infatti in Italia, come peraltro in altri Stati membri, l'elenco degli habitat e delle specie di interesse comunitario degli allegati della direttiva non è ritenuto dagli esperti completo e soddisfacente in funzione del contributo che ogni Paese apporta alla creazione della rete Natura 2000. Il Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura, in collaborazione con SBI ed UZI sta lavorando ad un primo elenco di 72 Habitat (di cui 47 prioritari) e di circa 200 specie vegetali (di cui 70 prioritarie) e circa 150 specie animali da proporre come integrazioni degli allegati. Formalmente, sarà possibile passare alla modifica degli allegati solo quando sarà conclusa la prima fase della costituzione della Rete Natura 2000, che avverrà in base agli elenchi attuali, sicuramente dopo il 2004.

La Newsletter

Per garantire una efficace circolazione delle informazioni sull'avanzamento dei lavori per la creazione della rete Natura 2000 la Commissione Europea (DG XI) pubblica e distribuisce gratuitamente la Newsletter Natura 2000 con cadenza quadrimestrale. Nella Newsletter, attraverso il «Natura barometer» vengono registrati i progressi svolti dai singoli Stati, recensite e divulgate pubblicazioni su Natura 2000 e progetti Life - Natura. La Newsletter viene spedita gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta all'indirizzo: DG XI.D.2, TRMF 02/04, European Commission, 200 Rue de la Loi, B-1049, Brussels. Fax: 00322 296 9556, ed è disponibile su Internet al sito della Commissione.

La gestione della rete

Come abbiamo visto lo scopo della rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. I metodi per conseguire questo scopo vengono lasciati sostanzialmente decidere ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. La direttiva Habitat, all'articolo 6, prevede infatti che solamente gli Stati stabiliscano le misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di gestione per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio. Gli Stati devono altresì adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tali perturbazioni potrebbero avere un impatto negativo rispetto agli obiettivi generali ricordati all'inizio di questo paragrafo.

La valutazione di incidenza

Nel caso che nel sito si vogliono realizzare nuove opere, piani o progetti, si dovrà realizzare una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione prefissati. Se tale valutazione porta alla conclusione che l'attività prevista non arreca danno essa potrà essere realizzata dietro autorizzazione della competente autorità nazionale. Se poi l'opera, il piano o il progetto, pur arrecando un danno devono comunque essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro è tenuto ad adottare le misure di compensazione del danno (ad esempio la ricostituzione dell'habitat danneggiato in un'area adiacente) tali da garantire che sia tutelata la coerenza globale di Natura 2000.

Nel caso che l'attività debba essere svolta in un sito che ospita habitat o specie la cui conservazione è considerata prioritaria a livello europeo, essa potrà essere realizzata solamente in considerazione di motivi connessi alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (Articolo 6 della direttiva Habitat e articolo 5 del Regolamento di attuazione).

Libertà di gestione

Agli Stati membri viene lasciata la massima libertà di decidere quali norme applicare nella gestione dei siti, fatto salvo il principio generale della necessità di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie. Ciò permette di adattare la gestione dei singoli siti (o di sistemi di essi caratterizzati per la loro uniformità ecologica, territoriale, biologica, produttiva o altro) alle realtà locali, alle esigenze delle popolazioni e alle esigenze di specie ed habitat.

Le attività, ad esempio, che vengono condotte all'interno dei siti individuati non vengono ristrette in alcun modo esplicito. Anzi, è bene sottolinearlo, molte attività produttive, spesso legate all'agricoltura o all'allevamento, devono essere attivamente sostenute anche contrastando la tendenza all'abbandono delle terre, proprio perché dalla loro esistenza dipende spesso la presenza di quei valori naturalistici per i quali il sito è stato individuato e ritenuto di importanza comunitaria.

La direttiva dunque non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come la costruzione di nuove strade o edifici, il divieto di caccia, il divieto di accesso a mezzi motorizzati o a piedi o altro, come invece avviene nei parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o regionale. L'eventuale utilizzo di tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla base delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è invece il fatto che obbliga a ragionare sulla gestione dei siti mettendo insieme le diverse esigenze, di conservazione, di fruizione e di sviluppo economico.

I piani di gestione

Evidentemente il modo migliore per decidere tutto questo, come consiglia anche la direttiva, è preparare un piano di gestione del sito o per gruppi di siti. Anche in questo senso la direttiva non impone alcun vincolo particolare lasciando la libertà di agire nel modo ritenuto più opportuno.

Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat (il regolamento di attuazione, DPR n. 357/97) ha previsto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e nazionale.

Inoltre il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente sta attivamente lavorando, anche grazie al cofinanziamento della Commissione Europea di un progetto LIFE Natura 1999, per definire le linee guida generali per la redazione dei piani di gestione secondo le diverse tipologie dei siti e predisporre piani di gestione pilota per nove siti scelti in modo da rappresentare la varietà di situazioni presenti sul territorio italiano. Tali strumenti rappresenteranno a breve un riferimento fondamentale per la gestione del gran numero di siti Natura 2000 presenti nel nostro Paese.

La tutela dei siti al termine del processo di designazione

Lo stato di avanzamento della designazione dei Siti di Importanza Comunitaria e della Zone di Protezione Speciale come detto precedentemente (si veda il paragrafo «Come si costruisce la rete»): le Zone di Protezione Speciale fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione mentre per i Siti di Importanza Comunitaria si dovrà aspettare la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell'Ambiente.

Per quanto riguarda le ZPS le Regioni e Province Autonome sono tenute ad adottare entro sei mesi dalla designazione le misure di conservazione necessarie che implicano se del caso la redazione di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo e le opportune misure contrattuali, regolamentari e amministrative che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie degli allegati della direttiva Habitat. Qualora le ZPS ricadano in aree naturali protette si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento DPR 8 settembre 1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23 ottobre 1997).

Per la tutela dei SIC, una volta che questi saranno ufficialmente designati come Zone Speciali di Conservazione, valgono le stesse norme ed inoltre, entro tre mesi dall'inclusione nella lista ufficiale le Regioni e le Province autonome dovranno adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del citato regolamento.

Che succede nel frattempo

Fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i pSIC definitivamente inseriti nella rete essi devono comunque essere tutelati. Ciò è previsto dal Trattato dell'Unione, secondo i principi del quale non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000, riconoscendone così il valore naturalistico, e dall'altra conduca attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati identificati. A questo proposito esiste ormai una serie di precedenti legali dell'Unione secondo i quali la Commissione può attivare procedure di infrazione contro lo Stato membro che adotti un comportamento così contraddittorio.

Bisogna inoltre considerare che la Commissione Europea finanzia, attraverso lo strumento LIFE Natura, progetti di tutela e valorizzazione dei siti, riconoscendone così l'esistenza e il valore. Nel caso il sito interessato dal progetto venga danneggiato la Commissione può revocare l'erogazione dei finanziamenti. Esistono inoltre precedenti comunitari che permettono di sospendere anche finanziamenti europei di diversa origine quando questi vengano utilizzati in modo da danneggiare i siti proposti o designati.

Gli strumenti finanziari per la gestione di Natura 2000

L'assunto individuabile dagli obiettivi definiti dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione della biodiversità risulta oggi più che mai essere quello relativo alla necessità di prevedere una programmazione territoriale nella quale l'obiettivo della tutela della biodiversità deve rientrare in modo trasversale in tutti gli strumenti economici, nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo del territorio nel suo complesso.

In attesa che tale impostazione di pianificazione integrata divenga consueta, ad oggi è possibile individuare un solo strumento direttamente dedicato alla realizzazione della Rete Natura 2000, ossia LIFE – Natura. Tale strumento dispone infatti il sostegno ad azioni finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna di interesse comunitario.

Tuttavia nella panoramica nazionale e comunitaria degli strumenti ai quali poter comunque ricorrere per la realizzazione di interventi per la tutela e conservazione della biodiversità troviamo anche:

il V° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 1999-2002 (DG XII) -. Il programma prevede al suo interno una serie di azioni tematiche, tra cui anche «protezione dell'ecosistema» che sostiene iniziative di ricerca finalizzate al miglioramento della gestione delle risorse;

i Fondi strutturali 2000/2006. La destinazione dell'utilizzo di tali strumenti comunitari di cofinanziamento è attualmente in fase di definizione. Tuttavia dalle prime bozze dei Programmi regionali (al momento limitatamente alle Regioni del Mezzogiorno) è possibile individuare la presenza di diverse iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione delle aree naturali protette tra cui i siti di importanza comunitaria (SIC).

LIFE Natura in Italia

L'Italia è tra i Paesi dell'Unione ai primissimi posti in termini di utilizzo della risorsa finanziaria LIFE Natura. Dal 1992 al 1999 sono stati 107 i progetti finanziati, per un totale di oltre 60 miliardi di finanziamenti europei, ai quali si deve aggiungere la quota di cofinanziamento nazionale, in genere pari al cinquanta per cento. Tutte risorse investite in conservazione della natura.

Gli interventi finanziati sono di vario tipo, anche se è possibile individuare alcuni filoni di attività più comuni. La tutela e il recupero delle zone umide è un filone che ha visto una notevole attività, con numerosi progetti, in corso o già conclusi ad esempio sul delta del Po, l'oasi di Alviano, gli habitat acquatici della provincia di Siena, gli stagni di Trapani e Marsala, l'area delle Cesine in Puglia, le valli del Mincio, le zone umide di Cagliari e di altre parti della Sardegna, palude Brabbia, Massaciuccoli, il Tevere-Farfa, il Ticino, il Taro, ecc.

Un altro settore di intervento è stato a favore dei parchi nazionali ed altre aree protette, come sul delta del Po, il parco nazionale del Circeo, interventi di salvaguardia della biodiversità dei parchi della Val Grande, Pollino, Stelvio, Arcipelago Toscano, Aspromonte, Gennargentu. Anche le riserve e i parchi regionali hanno utilizzato i fondi comunitari ed investito di tasca propria per azioni urgenti di tutela e gestione.

Ai grandi mammiferi, spesso specie prioritarie, sono stati dedicati numerosi progetti. Lupo e orso innanzitutto, relativamente ai diversi siti di presenza sulle Alpi e sugli Appennini (tra cui il progetto di ripopolamento dell'orso sull'Adamello-Brenta. Un progetto si è dedicato alla reintroduzione del camoscio d'Abruzzo nel parco nazionale del Gran Sasso.

Molti altri progetti hanno poi riguardato habitat particolari, come le dune, le faggete con tasso e le abetine relitte dell'Appennino, o altre specie minacciate, come pipistrelli, uccelli rapaci, anfibi e invertebrati.

Diversi progetti infine hanno dedicato una parte delle loro energie alla redazione di piani di gestione

dei siti. Un contributo questo che viene tenuto in conto dal Servizio Conservazione Natura nel proprio lavoro (anch'esso finanziato con un progetto LIFE Natura 1999) di redazione di linee guida e di piani pilota per alcuni siti.

In diversi casi le esperienze conseguite su progetti simili (ad esempio progetti sull'orso o i pipistrelli) vengono scambiate a livello europeo organizzando appositi seminari ai quali partecipano i beneficiari dei progetti creando delle reti di informazione che valorizzano e ottimizzano l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

Maggiori informazioni sui progetti LIFE Natura, compresa la scheda di presentazione dei progetti e la guida alla compilazione, l'elenco e le caratteristiche principali dei progetti finanziati nei vari Paesi dell'Unione è disponibile al sito Internet della Commissione Europea, DG XI: <http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm>

Riferimenti

Normativa di riferimento

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22-7-92 (Il testo della direttiva Habitat, con allegati).
- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (Il testo del regolamento di attuazione in Italia della direttiva habitat, contiene anche le indicazioni per la redazione della valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti)
- Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).
- Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979. (Il testo della direttiva Uccelli, con allegati).
- Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, II serie speciale, n. 45 del 13 giugno 1991. (Riporta modifiche degli allegati della direttiva Uccelli)
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 27 ottobre - 10 novembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 46 del 17 novembre 1999.

Riferimenti bibliografici essenziali

- Manuel d'interpretation des habitats de l'union européenne. Doc. NAT 96/2 Final - Version EUR 15. Commission Européenne, DG XI, Environnement, Sécurité Nucléaire et Protection Civile. (Il manuale di interpretazione degli habitat della direttiva omonima, disponibile anche in lingua inglese. Può essere scaricato dal sito Internet della Commissione Europea, DG XI all'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm> o richiesto all'indirizzo della Commissione stessa: DG XI.D.2, TRMF 02/04, European Commission, 200 Rue de la Loi, B-1049, Brussels. Fax: 00322 296 9556).
- Minelli A., Ruffo S., La Posta S. - Checklist delle specie della fauna italiana. Calderini, Bologna. 1993-1995. L'opera contiene la lista completa, con alcune informazioni, di tutte le specie della fauna italiana, compilata da specialisti di ogni gruppo. Si compone di 110 fascicoli pubblicati in volumetti. E' anche possibile scaricare gratuitamente in formato Word 6 per Windows i fascicoli della Checklist dal sito Internet del Servizio Conservazione della natura: www.scn.minambiente.it/bacheca/home.htm (cercare fra i documenti).
- «La valorizzazione delle risorse ambientali nelle politiche di sviluppo - la rete ecologica nazionale» pubblicato dal Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, novembre 1999.

Riferimenti istituzionali

- Nel sito Internet della Commissione Europea, DG XI (<http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm>) è possibile trovare informazioni sulla rete Natura 2000, scaricare copie delle Newsletter in formato Adobe Acrobat reader, scaricare il manuale di interpretazione degli habitat e i testi delle direttive, scaricare il formulario per la presentazione dei progetti LIFE Natura ed il relativo manuale di compilazione ed altro.
- Nel sito internet del Servizio Conservazione della Natura (www.scn.minambiente.it) è disponibile l'elenco completo dei Siti di Importanza Comunitaria Proposti e delle Zone di Protezione Speciale, oltre ovviamente ad informazioni sulle attività del servizio, il sistema delle aree protette, le altre attività internazionali.
- Il Gruppo di lavoro Natura 2000 è stato costituito all'interno del Servizio Conservazione della Natura. Si occupa della individuazione e designazione di SIC e ZPS e più in generale dell'applicazione della direttiva Habitat in Italia. E' possibile scrivere (Gruppo Natura 2000, Servizio Conservazione della natura, Ministero dell'Ambiente, Via Capitan Bavastro 174, 00154 Roma), spedire fax (06-57228577, all'attenzione del Gruppo Natura 2000), telefonare (06-57228266) o spedire posta elettronica (natura2000@mail.scn.minambiente.it).
- Comunità Ambiente è il team esterno della Commissione Europea che si occupa dei progetti LIFE Natura, fornendo supporto tecnico nella redazione degli stessi. Comunità Ambiente, Via della Lungara 1, 00165 Roma, tel. 06-5806070.

Pubblicazione a cura del

Servizio Conservazione della Natura

del Ministero dell'Ambiente

Direttore generale - Dott. Aldo Cosentino

Testi a cura di:

dott. Enrico Calvario, dott.ssa Isabella Ronchieri, dott.ssa Giorgia Scopece, dott.ssa Nicoletta Tartaglini, dott. Alberto Zocchi
Roma, dicembre 1999

TOSCANA DA PROTEGGERE - REGIONE TOSCANA

AREA 27

FASCIA COSTIERA DA ROSIGNANO A S. VINCENZO

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Comuni: Bobbona, Castagneto Carducci, Cecina,

Provincia: Livorno

Superficie: ha 3.674

SOTTOSISTEMA: COSTIERO

CARATTERISTICHE


L'area interessa la fascia retrodunale della lunghezza di circa 17 km delimitata a nord dalla foce del fiume Fine, a sud da uno stradello che, costeggiando la pineta, arriva a lambire il tracciato ferroviario in prossimità di S. Vincenzo, ad est dalla ferrovia Pisa-Roma e ad ovest dalla zona dunale recente, prevalentemente pinetata.

La lunga striscia pianeggiante dalla profondità variabile, che non supera i 2,5 km, è interrotta da aree con specifiche caratteristiche naturalistiche (corsi d'acqua e zone umide) e da alcuni centri abitati.

Geologicamente è costituita da terreni alluvionali e sedimenti palustri, alluvionali e di colmata, che documentano l'esistenza di vaste paludi presenti sino al XVIII secolo, quando iniziarono le massicce operazioni di bonifica che ne hanno ridotto sensibilmente l'estensione, fino a cancellarle quasi del tutto già nella prima metà del XIX secolo per le iniziative intraprese da Leopoldo II di Asburgo-Lorena.



SOTTOSISTEMA COSTIERO



Il territorio è agricolo, solo con piccole porzioni pinetate, e presenta le caratteristiche delle aree bonificate, con la suddivisione in maglie regolari formate da una fitta rete di canali e di strade, per un rapido allontanamento delle acque i primi e per le necessarie opere di manutenzione della bonifica le seconde. Le coltivazioni sono in prevalenza costituite da seminativo semplice che solo in alcuni casi, quantitativamente poco significativi, è arborato.

Da un punto di vista faunistico, oltre alle specie caratteristiche delle zone agricole, l'area rappresenta una riserva alimentare per gli animali che vivono nel bosco litoraneo limitrofo. Le emergenze faunistiche sono costituite da alcune specie di uccelli: il fratino, l'albanella minore, la cannicciola e il biancone.

L'area è stata interessata da insediamenti umani sin dall'epoca antica e le stratigrafie, l'ampiezza e la diffusione delle zone archeologiche fanno ipotizzare condizioni idrogeologiche buone in epoca romana, senza escludere l'esistenza di lagune interne e di paludi, che in ogni caso non causavano la malaria. I profondi mutamenti verificatisi nel Medioevo portarono alla formazione di vaste paludi e al diffondersi della malaria che, insieme alle scorrerie piratesche cui era soggetta tutta la costa, provocò l'abbandono dell'area. Il porto di Vada che offriva un sicuro riparo per le navi, in mancanza di un retroterra produttivo, più che fonte di ricchezza per il territorio si rivelò causa di devastazione, per la frequente utilizzazione da parte delle flotte ostili.

Nella parte settentrionale dell'area, tra i fiumi Fine e Cecina, la bonifica delle paludi di Vada, voluta dall'arcivescovo di Pisa Franceschi e terminata nel 1786, fu realizzata con il taglio di numerosi canali, molti dei quali forniti di porte idrauliche dello stesso tipo di quelle usate dallo Zenedrini sul fosso Burlamacca (Viareggio), per impedire l'ingresso delle acque di mare nelle zone basse interne. La zona meridionale fu interessata, nello stesso periodo, dalle opere di bonifica del marchese Carlo Ginori e di altri membri della famiglia della Gherardesca, ma l'intervento decisivo sull'intera area fu attuato nella prima metà del XIX secolo da Leopoldo II di Asburgo-Lorena. Le opere idrauliche vere e proprie erano inserite in un piano di bonifica integrale, che prevedeva anche la costruzione del nuovo paese di Vada, la realizzazione degli stradoni e di numerose case coloniche che caratterizzano oggi il paesaggio dell'area. Durante tali interventi fu deviato un ampio tratto del fosso Tripesce e furono messi a colmata i terreni più bassi. Successivamente i terreni furono allivellati. L'area, per la vicinanza al mare, è stata interessata negli ultimi decenni da alcuni insediamenti turistico-ricreativi.

BOSCHI DI BOLGHERI, BIBBONA, CASTIGLIONCELLO

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Comuni: Bibbona, Castagneto Carducci, Casale Marittimo, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina

Provincia: Livorno, Pisa

Comunità montane: Val di Cecina

Superficie: ha 8.349


SOTTOSISTEMA: COLLINARE

CARATTERISTICHE


L'area è situata nella parte centro-orientale del livornese dilatandosi, seppure con modeste dimensioni, nell'adiacente territorio pisano. I Monti della Gherardesca ne costituiscono il nucleo centrale, prolungandosi in prossimità di Bolgheri nella sottostante pianura litoranea, oltre il monumentale viale dei Cipressi che arriva sino al podere S. Guido, congiungendosi così all'area del padule di Bolgheri. Le altezze sono comprese tra i pochi metri della pianura e i 400/500 metri dei Monti della Gherardesca, dominati dal Poggio al Pruno (m 619)

Geologicamente è costituita da rocce del complesso delle argille ofiolitiformi con rocce verdi quali il gabbro, il serpentino, il diabase e, tra Bolgheri e Ospedaletto, la serpentina iherzolitica. Vi sono argille sciltose fossili (galestri con calcari silicei palombini), calcari con calpionelle, ecc. e, nella zona pedecollinare, vari tipi di sabbie e depositi alluvionali. La morfologia è caratterizzata da una dorsale longitudinale di rilievi (Monte Pozzacchera m 382, Poggio Terrarossa m 371, Poggio al Pruno m 619, Poggio al Bastione m 475 m) che digradano dolcemente verso la costa. I rilievi sono coperti da folti boschi, residui delle foreste che sino alla seconda metà del Settecento ricoprivano anche i territori circostanti. Una fascia di oliveti sulle prime pendici collinari precede le pianure coltivate a seminativi.

Gli insediamenti sono localizzati sui primi poggi che si elevano dalla pianura. I boschi hanno impedito che si sviluppasse un insedia-



SOTTOSISTEMA COLLINARE



mento diffuso sul territorio, fenomeno questo che ha interessato pianura dopo l'attuazione della bonifica.

Sorgenti minerali sono segnalate nei pressi di Bibbona e lungo corso del fiume Sterza nella parte a nord. Nella zona di Sassa è stata rilevata la presenza di filoni di minerale (piombo) mentre il magnesio è presente nella zona di Castiglione Cellino.

La vegetazione, a parte una pineta a pino domestico posta sulle pendici settentrionali di Castiglione Cellino, è costituita prevalentemente da macchia (forteto) e da boschi di leccio. In alcune zone la vegetazione sembra avere assunto ormai uno stato stabile e definito a leccio. Questa pianta è infatti predominante su tutte le altre, e gli esemplari possono proliferare allo stato arboreo e non arbustivo come avviene nella macchia. Il bosco occupa quasi interamente la parte collinare eccetto alcune zone (da Ospedaletto a Poggio Bastione) dove è presente la macchia bassa costituita da ginepro, ginestrifillera e leccio. In località Le Volte vi sono diversi esemplari sughere di notevole taglia.

Per la folta copertura vegetale e la scarsa antropizzazione l'area costituisce un habitat assai favorevole alla fauna stanziale e migratoria. In questa area nidifica il biancone, l'astore, il nibbio bruno e sono presenti in gran numero volpi, istrice, caprioli, cinghiali, che trovano un ambiente ideale per la loro riproduzione. Alcune specie ittiche (persico, la tinca, la carpa), quasi tutte immesse, hanno trovato il loro habitat in alcuni laghetti artificiali, che non di rado servono anche come luoghi di sosta agli uccelli migratori.

L'agricoltura interessa principalmente la pianura e le prime pendici collinari, ed è attuata con una prevalenza di seminativi sulle zone di pianura, mentre i rilievi sono caratterizzati dalla coltura a seminativo arborato e dall'arboreto in coltura specializzata, con una predominanza dell'olivo rispetto alla vite.

I poggi e i crinali delle colline sono sede degli insediamenti storici della popolazione della zona. Dopo la bonifica è mutata la dinamica insediativa, con un netto prevalere della pianura e il costituirsi di borghi e il diffondersi di edifici in un territorio prevalentemente agricolo. Questo nuovo modello è ben leggibile nella disposizione delle case rurali lungo la via Bolgherese, risalente alla fine dell'Ottocento.

Caratteri interessanti presentano i centri storici: Bibbona, con monumenti singoli quali la pieve di S. Ilario, del secolo XI, e la chiesa di S. Maria della Pietà, del XV secolo, e per valori ambientali come la struttura dell'abitato tipizzato dal susseguirsi di piccole strade, scalinate e di arcate, disposto secondo le curve di livello, ad archi concentrici, intorno alla Rocca Bolgheri, con il borgo medievale posto all'interno di un ampio castello di forma regolare; il caratteristico

insediamento medievale di Castiglioncello, e il centro di Sassa, che si sviluppò attorno alle antiche torri, completamente circondate dai boschi.

A completare il quadro paesistico si inseriscono infine il viale alberato di San Guido con i cipressi, le tipiche dimore rurali sparse nella campagna, e la varietà delle colture agricole e dei vigneti.

AREE CLASSIFICATE DI MAGGIOR VALORE

Tenuta Incisa di Bolgheri, Macchia della Magona (83 A)

Comuni: Montecatini Val di Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona
Superficie: ha 3.914

La zona individuata comprende tutta la fascia centrale dell'area ed è costituita a nord dalla Macchia della Magona, appartenente al demanio regionale, e a sud dalla Tenuta della Gherardesca-Incisa, includendo anche i territori connessi a queste due aree, cioè la zona agricola di Bolgheri e il rilievo collinare di Poggio al Pruno.

Interessante è l'aspetto complessivo per le caratteristiche morfologiche tipiche dell'antiappennino: gruppi collinari che degradano dolcemente a occidente verso il mare e a oriente nel fondovalle dello Sterza, intervallati dalle valli dei botri che l'attraversano in direzione est-ovest (Botro di Campo di Sasso, Fossa Camilla, Fossa Carestia Vecchia), con densa copertura vegetale e abbondante popolamento animale. Infatti l'area presenta condizioni favorevoli alla diffusione di una fauna molteplice che va dai mammiferi (daini, caprioli, cinghiali, mufloni) ai carnivori (volpi, donnole, tassi, faine, martore), agli uccelli (beccaccia, colombaccio, corvidi). Di rilievo anche gli aspetti antropici, tra i quali emerge il viale dei Cipressi che da S. Guido conduce a Bolgheri, cantato da Carducci nella poesia *Davanti a S. Guido*, e l'antico centro di Bolgheri, che da posizione panoramica domina le vallate circostanti, costituendo di fatto l'elemento cerniera tra la parte agricola di pianura e i boschi collinari.


Il bosco della Magona deve il nome alla società che lo acquistò alla fine del Settecento, quando nel Granducato furono abolite le leggi di protezione dei boschi e delle foreste, per far fronte al fabbisogno di carbone.

SEGNALAZIONI E INIZIATIVE

La Macchia della Magona (comuni di Bibbona e Monteverdi Marittimo), la tenuta Incisa di Bolgheri (ha 2.200 circa) e i boschi di Castiglioncello presso Bolgheri (tutti ricadenti nell'area) sono stati classificati come biotopi dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR *Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere. carta dei biotopi*, 1971).

Le suddette aree sono state censite anche dall'Ispettorato regionale delle foreste per la Toscana (Ministero agricoltura e foreste Ispettorato regionale delle foreste per la Toscana, *Elenco dei biotopi censiti in Toscana*, 1971).

Nell'area ricade 1 zona censita nell'*Inventario del patrimonio minerario e mineralogico in Toscana*, edito dal Dipartimento ambiente nel 1991 (scheda n. 70).



PADULE DI BOLGHERI

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Comuni: Castagneto Carducci

Provincia: Livorno

Superficie: ha 839

SOTTOSISTEMA: ZONE UMIDE

CARATTERISTICHE

L'area comprende la fascia costiera ad ovest della ferrovia Pisa-Roma, delimitata a nord dal Fossone, confine tra i comuni di Bibbona e di Castagneto Carducci, e a sud dalla strada che dall'Aurelia conduce alla villa Le Sabine. Di forma rettangolare, l'area è pianeggiante e le altitudini sono comprese tra 0 e 16 metri.

L'area è costituita da un ampio arenile e da un cordone continuo di dune (alte da 8 a 16 metri) di antica e recente formazione. Nella fascia retrostante le dune si trovano il padule (nella parte settentrionale) e terreni di recente bonifica costituiti da depositi alluvionali e palustri nonché da sabbie e ciottoli di origine marina e continentale (nella parte meridionale). Di notevole interesse è la copertura vegetazionale anche per le ottime condizioni in cui si trova.

Assai limitati gli insediamenti, perché la gestione dell'area ha sempre avuto finalità di conservazione dell'ambiente.

A ridosso della prima duna compaiono piante psammofile pioniere, colonizzatrici delle sabbie litoranee e dunali, quali la fuchetta di mare, la pastinaca spinosa, l'eringio marino e il giglio di mare. La prima duna è generalmente ben conservata, perché ricoperta da una vegetazione arbustiva caratterizzata dalla forma grossolanamente emisferica, determinata dall'azione di smerigliatura della sabbia trasportata dal vento. Questa vegetazione esplica una efficace azione protettiva della vegetazione retrodunale, ed è costituita da arbusti quali olivastro, fillirea, mirto, ginepro coccolone, sabbina e leccio. Nella stessa fascia sono presenti il pino domestico, il pino marittimo e, più raramente, il pino d'Aleppo.


Nella fascia più interna del tombolo compaiono altre essenze della macchia: l'alaterno, il corbezzolo, l'erica ed alcune specie di querce quali il cerro, la farnia e la sughera.

L'ambiente palustre retrostante il tombolo è caratterizzato dalla presenza di una stupenda vegetazione igrofila, composta prevalentemente da olmi, scerpi, ontani, frassini, salici, prugnoli, lecci, ecc. Infine ricordiamo la presenza, a sud del padule, della Macchia del Palone con esemplari di notevole taglia di leccio e di altre specie quercine.

La fauna presenta una eccezionale varietà di specie distribuite nei vari ambienti. L'arenile, oltre ad essere abitato dalla psammofauna tipica della spiagge (insetti e crostacei), è periodicamente frequentato dalla avifauna (gabbiani, storni, beccacce di mare, fratini, ecc.) e nelle ore notturne dai mammiferi che vivono nel tombolo.

La fascia dunale e retrodunale, ricca di vegetazione, ospita numerose specie animali. Tra le specie stanziali di uccelli si annoverano: il picchio verde, il picchio rosso minore, la ghiandaia, il merlo, il fagiano. Vi nidificano, la tortora, l'usignolo, il torcicollo, il verdone.

Tra i mammiferi il più frequente è il coniglio selvatico; sono presenti anche l'istrice, il tasso, la volpe, il capriolo.




Il padule, come tutti gli ambienti umidi, è un pollulare di vita. Le acque ricche di plancton ospitano pesci (anguille e cefali), anfibi (rane e raganelle) e, tra i rettili, la tartaruga di palude. Nei pressi del laghetto situato nella parte meridionale vive almeno una coppia di lontre, specie che ha ormai scarsa diffusione.

L'ambiente palustre è comunque l'habitat degli uccelli migratori. Talvolta vi sostano anche specie rare quali ad esempio la cicogna nera, l'airone bianco e la potana coda bianca. Numerose le specie nidificanti quali il cavaliere d'Italia, il tuffetto, l'airone rosso, la garzetta, la folaga, il germano reale, o che vengono a svernare, come il fischione, l'alzavola, il codone, il falco di palude, o che sostano durante il passo primaverile ed autunnale, come l'airone cinerino, la garza ciuffetto, il falco pescatore.

I prati che si estendono nella parte nord ed est del padule sono meta e sosta di numerosi uccelli migratori come beccaccini, pantane, pavoncelle specialmente in inverno quando tali aree sono invase dalle acque. Nelle altre stagioni sono frequentati da allodole e cappellacce, e per tutto l'anno da fagiani, cornacchie e raccole.

I campi coltivati che limitano l'area del padule talora nel periodo autunno-inverno sono letteralmente ricoperti da numerosi stormi di colombacci, raccole e storni.



La proprietà unica dell'area e la particolare amministrazione della stessa ha portato nel 1962 alla formazione della prima oasi privata italiana con gestione da parte del WWF di 60 ha (comprendenti lo stagno costiero alle spalle del tombolo). Successivamente l'oasi fu ampliata a tutta la proprietà Incisa della Gherardesca ad ovest della ferrovia Pisa-Roma. Ciò ha impedito che l'area fosse interessata ai fenomeni insediativi connessi soprattutto all'utilizzo turistico, che hanno invaso la costa toscana.


AREE CLASSIFICATE DI MAGGIOR VALORE

Padule di Bolgheri (122 A)

Comuni: Castagneto Carducci
Superficie: ha 773

La zona individuata, per la particolare rilevanza naturalistica, racchiude quasi tutta l'area, nella quale non sono comprese due piccole parti marginali, una a nord-est e l'altra a sud-est.

L'insieme dei caratteri distintivi dell'area - peraltro evidenziato



dalle varie segnalazioni autorevoli - definisce un complesso di beni ambientali di alto valore, riconosciuto anche a livello internazionale. La sua importanza culturale è sottolineata nella motivazione del riconoscimento: "... Il padule di Bolgheri costituisce un esempio assai rappresentativo di una categoria di zone umide caratteristica della propria regione, anche perché ubicata in una zona idonea e bene attrezzata per la ricerca scientifica e per l'educazione, mentre offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza della zone umide da parte dei cittadini" (D.M. 9 maggio 1977).

L'alto valore naturalistico dell'area palustre è documentato dalla presenza della *Letha palustris*, un candido lepidottero che vive esclusivamente nelle paludi europee ancora intatte.

SEGNALAZIONI E INIZIATIVE

L'area del padule di Bolgheri è stata classificata come biotopo dal Consiglio nazionale della ricerca (CNR, *Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere. I carti dei biotopi*, 1971).

L'area del padule di Bolgheri (unitamente al complesso della tenuta Incisa di Bolgheri) è stata censita dall'Ispettorato regionale delle foreste per la Toscana (Ministero agricoltura e foreste - Ispetto-

rato regionale delle foreste per la Toscana, *Elenco dei biotopi censiti in Toscana*, 1971).

Il padule di Bolgheri è stato censito dall'Ispettorato agrario compartimentale della Toscana (Ministero agricoltura e foreste - Ispettorato agrario compartimentale della Toscana, *Censimento degli ambienti umidi di notevole interesse naturalistico e paesaggistico della Toscana*, 1970).

L'area del padule di Bolgheri è stata censita dal Gruppo di lavoro per i parchi in Toscana quale comprensorio di notevole interesse floristico e vegetazionale meritevole di conservazione (Consiglio regionale toscano - Commissione speciale per i problemi dell'ecologia, *Relazione del Gruppo di lavoro per i parchi in Toscana*, 1975).

È stata inoltre dichiarata "zona umida di valore internazionale" ai sensi e per gli effetti della convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) con D.M. 9 maggio 1977 del Ministero agricoltura e foreste.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN VIGORE

Documento 392L0043

DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 22/07/1992 PAG. 0007 - 0050

Edizione speciale finlandese.....: Capitolo 15 Tomo 11 PAG. 114

Edizione speciale svedese.../ Capitolo 15 Tomo 11 PAG. 114

Modifiche successive:

Modificato da 194N

Attuato da [397D0266](#) (GU L 107 24.04.1997 pag.1)

Modificato da [397L0062](#) (GU L 305 08.11.1997 pag.42)

Testo:

DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) (4) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (5), dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi inquina paga» è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura

di modifica degli allegati da parte del Consiglio;
considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;
considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;
considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esempio: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il comitato: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.
- L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
- Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.
- L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.
 4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
 5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della

valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
 - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
 - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
 - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
 - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
 - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
 - la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

- Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:
- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
 - b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
 - a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
 - b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
 - d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
 - e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
 - a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
 - b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
 - d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
 - e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.
2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari

predisposti a tale scopo dal comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.
2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 21

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;
- c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 247 del 21. 9. 1988, pag. 3 e GU n. C 195 del 3. 8. 1990, pag. 1.(2) GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 12.(3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 25.(4) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.(5) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41).

ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione Codice: Il presente allegato fa riferimento alla classificazione gerarchica degli habitat effettuata nell'ambito del programma CORINE ⁽¹⁾² (CORINE BIOTOPES PROJECT). La maggior parte dei tipi di habitat naturali menzionato è associata al codice CORINE corrispondente figurante nel documento intitolato «Technical Handbook», volume 1, pagg. 73-109, CORINE/BIOTOPE/89-2.2, 19 maggio 1988, parzialmente aggiornato in data 14 febbraio 1989.

Il segno «x» che combina più codici indica tipi di habitat che si trovano associati. Ad esempio, 35.2 x 64.1 - Prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* (35.2), delle dune continentali (64.1).

Il segno «*» significa: tipi di habitat prioritari.

HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE

Acque marine e ambienti a marea

11.25 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

11.34* Erbari di posidonie

13.2 Estuari

14 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

21* Lagune

- Grandi cale e baie poco profonde

- Scogliere

- Colonne marine causate da emissioni di gas in acque poco profonde

Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

17.2 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

17.3 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

18.21 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

18.22 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con *Limonio* spp., endemico)

18.23 Scogliere con vegetazione delle coste macaronesiche (flora endemica di tali coste)

Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

15.11 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

15.12 Prati di *Spartina* (*Spartinion*)

15.13 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia*)

15.14* Pascoli inondati continentali (*Puccinellietalia distantis*)

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

15.15 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

15.16 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (*Arthrocnemetalia fruticosae*)

15.17 Perticaie alonitrofile iberiche (*Pegano Salsoletea*)

Steppe continentali alofile e gissofile

15.18* Steppe salate (*Limonetalia*)

15.19* Steppe gessose (*Gypsophiletalia*)

DUNE MARITTIME E CONTINENTALI Dune marittime delle rive atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

16.211 Dune mobili embrionali

16.212 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)

16.221 - 16.227* Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie):

16.221 Galio-Koelerion *albescens*

16.222 Euphorbio-Helichryson

16.223 Crucianellion *maritimae*

16.224 Euphorbia terracina

16.225 Mesobromion

16.226 Trifolio-Geranietea *sanguinei*, Galio maritimi-Geranium *sanguinei*

16.227 Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion *guttatae*

16.23* Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

16.24* Dune fisse decalcificate euatlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

16.25 Dune con presenza di *Hyppophae rhamnoides*

16.26 Dune con presenza di *Salix arenaria*

16.29 Dune boscoso del litorale atlantico

16.31 - 16.35 Depressioni umide interdunari

1.A Machair (* machair presenti in Irlanda)

² CORINE: Decisione 85/338/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985.

Dune marittime delle coste mediterranee
16.223 Dune fisse del litorale di *Crucianellion maritima*
16.224 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
16.228 Prati dunali di *Malcolmietalia*
16.229 Prati dunali di *Brachypodietalia* e vegetazione annua
16.27* Perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.)
16.28 Dune con vegetazione di sclerofille (*Cisto-Lavanduletalia*)
16.29 x 42.8* Foreste dunari di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
Dune continentali, antiche e decalcificate
64.1 x 31.223 con lande psammofile di *Calluna* e *Genista*
64.1 x 31.227 con lande psammofile di *Calluna* e *Empetrum nigrum*
64.1 x 35.2 con prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* delle dune continentali

HABITAT D'ACQUA DOLCE

Acque stagnanti

22.11 x 22.31 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure atlantiche e sabbiose con vegetazione anfibia di *Lobelia*, *Littorella* e *Isoetes*
22.11 x 22.34 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose del Mediterraneo occidentale con *Isoetes*
22.12 x (22.31 e 22.32) Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di *Littorella* o di *Isoetes* o vegetazione annua delle rive riemerse (*Nanocyperetalia*)
22.12 x 22.44 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara
22.13 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
22.14 Laghi distrofici
22.34* Stagni temporanei mediterranei
-* Turloughs (Irlanda)

Acque correnti

Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
24.221 e 24.222 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea
24.223 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Myricaria germanica*
24.224 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnos*
24.225 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
24.4 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure
24.52 *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani
24.53 Fiumi mediterranei a flusso permanente: *Paspalo-Agrostidion* e filari ripari di *Salix* e di *Populus alba*
- Fiumi mediterranei a flusso intermittente

LANDE E PERTICAIE TEMPERATE 31.11

Lande umide atlantiche settentrionali di *Erica tetralix*
31.12* Lande umide atlantiche meridionali di *Erica ciliaris* ed *Erica tetralix*
31.2* Lande secche (tutti i sottotipi)
31.234* Lande secche costiere di *Erica vagans* e di *Ulex maritimus*
31.3* Lande secche macaronesiche endemiche
31.4 Lande alpine e subalpine
31.5* Perticaie di *Pinus mugo* e di *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhodoretum hirsuti*)
31.622 Perticaie di salici subartici
31.7 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose

PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL) Submediterranee e temperate

31.82 Formazioni stabili di *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi calcarei (*Berberidion* p.)
31.842 Formazioni montane di *Genista purgans*
31.88 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
31.89* Formazioni di *Cistus palhinhae* su lande marittime (*Juniper-Cistetum palhinhae*)

Matorral arborescenti mediterranei

32.131 - 32.135 Formazioni di ginepri
32.17* Matorral di *Zyziphus*
32.18* Matorral di *Laurus nobilis*

Perticaie termo-mediterranee e pre-steppe

32.216 *Boscoceduo* di allori
32.217 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
32.22 - 32.26 Tutti i tipi

Phrygane

33.1 Phrygane di *Astragalo-Plantaginetum subulatae*

- 33.3 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
- 33.4 Formazioni cretesi (*Euphorbieto-Verbascion*)

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI Terreni erbosi naturali

- 34.11* Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)
- 34.12* Terreni erbosi di sabbie xerofitiche (*Koelerion glaucae*)
- 34.2 Terreni erbosi calaminari
- 36.314 Terreni erbosi silicei di *Festuca eskia* dei Pirenei
- 36.32 Terreni erbosi boreo-alpini silicei
- 36.36 Terreni erbosi silicei iberici di *Festuca indigesta*
- 36.41 - 36.45 Terreni erbosi calcarei alpini
- 36.5 Terreni erbosi orofili macaronesici

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli

- 34.31 - 34.34 Su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*)
(*stupenda fioritura di orchidee)
- 34.5* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
- 35.1* Formazioni erbose di *Nardo*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

Foreste sclerofile utilizzate come terreni di pascolo («dehesas»)

- 32.11 di *Quercus suber* e/o *Quercus ilex*
- Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
- 37.31 Praterie in cui è presente la *Molin* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
- 37.4 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (*Molinion-Holoschoenion*)
- 37.7 e 37.8 Praterie di *megaphorbiae* eutrofiche
- Praterie inondabili di *Cnidion venosae*

Terreni erbosi mesofili

- 38.2 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 38.3 Praterie montane da fieno (tipo britannico con *Geranium sylvaticum*)

TORBIERE ALTE E TORBIERE BASSE

- Torbiere acide di sfagni
- 51.1* Torbiere alte attive
- 51.2 Torbiere alte degradate (ancora suscettibili di rigenerazione naturale)
- 52.1 e 52.2 Torbiere di copertura (*torbiere attive soltanto)
- 54.5 Torbiere di transizione e instabili
- 54.6 Depressioni su substrati torbosi (*Rhynchosporion*)

Paludi basse calcaree

- 53.3* Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e di *Carex davalliana*
- 54.12* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)
- 54.2 Torbiere basse alcaline
- 54.3* Formazioni pioniere alpine di *Caricion bicoloris-atrofuscae*

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA Ghiaioni rocciosi

- 61.1 Ghiaioni silicei
- 61.2 Ghiaioni eutrici
- 61.3 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi
- 61.4 Ghiaioni balcanici
- 61.5 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei
- 61.6* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei

Vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi

- 62.1 e 62.1A Sottotipi calcarei
- 62.2 Sottotipi silicicoli
- 62.3 Prati pionieri su cime rocciose
- 62.4* Pavimenti calcarei

Altri habitat rocciosi

- 65 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- Campi di lava e cavità naturali
- Grotte marine sommerse o semisommerse
- Ghiacciai permanenti

FORESTE Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

Foreste dell'Europa temperata

- 41.11 Faggeti di Luzulo-Fagetum
- 41.12 Faggeti con Ilex e Taxus e con una ricca presenza di epifite (Ilici-Fagion)
- 41.13 Faggeti di Asperulo-Fagetum
- 41.15 Faggeti subalpini con Aceri e Rumex arifolius
- 41.16 Faggeti calcicoli (Cephalenthero-Fagion)
- 41.24 Querceti di Stellario-Carpinetum
- 41.26 Querceti di Galio-Carpinetum
- 41.4* Foreste di valloni di Tilio-Acerion
- 41.51 Vecchi querceti acidofili con Quercus robur delle pianure sabbiose
- 41.53 Vecchi querceti con Ilex e Blechnum delle isole britanniche
- 41.86 Frassineti di Fraxinus angustifolia
- 42.51* Foreste caledoniane
- 44.A1 - 44.A4* Torbiere boscoso
- 44.3* Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae
- 44.4 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

Foreste mediterranee caducifoglie

- 41.181* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex
- 41.184* Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis
- 41.6 Querceti galizio-portoghesi di Quercus robur e Quercus pyrenaica
- 41.77 Querceti di Quercus faginea (Penisola iberica)
- 41.85 Querceti di Quercus trojana (Italia, Grecia)
- 41.9 Castagneti
- 41.1A x 42.17 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis
- 41.1B Faggeti con Quercus frainetto
- 42.A1 Cipressi (Acero-Cupression)
- 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- 44.52 Formazioni riparie di fiumi mediterranei a flusso intermittente di Rhododendron ponticum, Salix e altri
- 44.7 Boschi di platano orientale (Platanion orientalis)
- 44.8 Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae) e della penisola iberica sud-occidentale (Securinegion tinctoriae)

Foreste sclerofille mediterranee

- 41.7C Foreste cretesi di Quercus brachyphylla
- 45.1 Foreste di Olea e Ceratonia
- 45.2 Foreste di Quercus suber
- 45.3 Foreste di Quercus ilex
- 45.5 Foreste di Quercus macrolepis
- 45.61 - 45.63* Laurisylves macaronesiche (Laurus, Ocotea)
- 45.7* Palmeti di Phoenix (Creta)
- 45.8 Foreste di Ilex aquifolium

Foreste di conifere alpine e subalpine

- 42.21 - 42.23 Foreste acidofile (Vaccinio-Picetea)
- 42.31 e 42.32 Foreste di larici e Pinus cembra delle Alpi
- 42.4 Foreste di Pinus uncinata (*su substrato gessoso o calcareo)

Foreste di conifere mediterranee di montagna

- 42.14* Abetaie appenniniche di Abies alba e di Picea excelsa
- 42.19 Abetaie di Abies pinsapo
- 42.61 - 42.66* Pinete mediterranee di pini neri endemici
- 42.8 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il Pinus mugo e il Pinus leucodermis
- 42.9 Pinete macaronesiche (endemiche)
- 42.A2 - 42.A5* Foreste mediterranee endemiche di Juniperus spp.
- e 42.A8 42.A6* Foreste di Tetraclinis articulata (Andalusia)
- 42.A71 - 42.A73* Foreste di Taxus baccata

